

217.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Proposta di legge S. 1578 (Approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) n. 3102-B .	22
Missioni vavevoli nella seduta del 5 novembre 2002	3	(Sezione 1 – Articolo unico ed emendamenti)	22
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Disegno di legge di conversione S. 1713 (Approvato dal Senato) n. 3290	26
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 1 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	26
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	27
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	27
Disegno di legge di conversione S. 1707 (Approvato dal Senato) n. 3289	6	(Sezione 4 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	28
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	6	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dal Senato)	32
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	8	(Sezione 6 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	35
(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	10	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	38
(Sezione 4 – Ordini del giorno)	17		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione S. 1738 (Approvato dal Senato) n. 3291	40	(Sezione 4 — Modificazioni apportate dal Senato)	43
(Sezione 1 — Parere della I Commissione) .	40	(Sezione 5 — Emendamenti e subemenda- menti riferiti agli articoli del decreto- legge)	44
(Sezione 2 — Parere della V Commissione) .	40	(Sezione 6 — Ordini del giorno)	49
(Sezione 3 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	40		

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 5 novembre 2002.**

Alemanno, Amoroso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bielli, Biondi, Bono, Bonaiuti, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Oliverio, Oricchio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Oliverio, Pecorella, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 novembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FINOCCHIARO ed altri: « Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale » (3344);

VALPIANA: « Norme per il rilascio di un contrassegno speciale per la sosta in aree riservate ai malati cronici » (3345);

MOLINARI e RUGGERI: « Delega al Governo per il riordino della carriera dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria » (3346);

CANNELLA e ASCIERTO: « Istituzione del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria » (3347);

LEZZA: « Modifica all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di assunzione del segretario generale dell'autorità portuale » (3348);

ALFONSO GIANNI: « Disposizioni per il riordino dell'aviazione civile » (3349).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 2409, d'iniziativa dei deputati PISAPIA ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di riconoscimento allo straniero dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale ».

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Buffo ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

CRISCI ed altri: « Nuova disciplina dei giochi da intrattenimento e da vincita lecita controllata » (3073).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

MINNITI ed altri: « Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare » (2807) *Parere delle Commissioni I, III, IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XI;*

TAORMINA: « Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario in situazioni di emergenza » (3313) *Parere della I Commissione.*

IV Commissione (Difesa):

RIVOLTA e PALMIERI: « Disposizioni per la concessione di un indennizzo ai militari italiani internati durante la seconda guerra mondiale in Germania » (2240) *Parere delle Commissioni I, III e V.*

VI Commissione (Finanze):

CATANOSO e FATUZZO: « Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente l'individuazione dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di certificazione tributaria » (3135) *Parere delle Commissioni I e II.*

VII Commissione (Cultura):

TITTI DE SIMONE: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante l'equiparazione delle Accademie di belle

arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati alle istituzioni di grado universitario » (2928) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 28 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 178, la relazione, riferita al primo semestre 2002, sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968 (doc. CXLV, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 102854 — *alla II Commissione (Giustizia);*

n. 108826 — *alla IV Commissione (Difesa);*

n. 98297 — *alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);*

n. 86998 — *alla XI Commissione (Lavoro).*

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

due decreti in data 23 ottobre 2002, e quattro decreti in data 29 ottobre 2002, del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

due decreti in data 8 ottobre 2002, un decreto in data 15 ottobre 2002, e tre

decreti in data 16 ottobre 2002, del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

sei decreti in data 2 agosto 2002, cinque decreti in data 25 settembre 2002, e due decreti in data 10 ottobre 2002, del ministro delle attività produttive — *alla X Commissione (Attività produttive)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*allegato A* al resoconto della seduta del 4 novembre 2002, pagina 30, prima colonna, decima riga, dopo la parola: misura, inserire la seguente: massima.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1707 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE
2002, N. 200, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL
COMPARTO AGRICOLO COLPITO DA ECCEZIONALI EVENTI
ATMOSFERICI (APPROVATO DAL SENATO) (3289)**

(A.C. 3289 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è sostituito dai seguenti:

« 2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, possono essere concessi i seguenti aiuti:

a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile or-

dinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;

c) contributi in conto capitale fino al 50 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte; in alternativa ai contributi possono essere concessi finanziamenti da ammortizzare in dieci anni, a tasso agevolato nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985;

d) i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa; l'entità del prestito è contenuta nel limite percentuale delle minori entrate ».

ART. 2.

1. Il contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui all'articolo 127, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è concesso, sulla base dei parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. I parametri sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi e sul reddito complessivo aziendale, il Fondo riassicurativo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilità annuali di bilancio.

ART. 3.

1. Nei limiti degli stanziamenti relativi al Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, rispettivamente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze U.P.B. 3.2.4.3 — capitolo 7411 — e nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali U.P.B. 3.2.3.3 — capitolo 7439 — per la concessione dei contributi sulla spesa assicurativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinate le occorrenti compensazioni in relazione alle accertate esigenze di spesa. Qualora le somme oggetto di compensazione siano già affluite al relativo conto corrente di tesoreria possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta U.P.B. 3.2.3.3 — capitolo 7439 — dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, è abrogato.

ART. 5.

1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli, nonché il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di

bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di luglio ed agosto 2002 e da altre avversità eccezionali del medesimo anno, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure contenute nella medesima legge.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 11.428.047 per l'anno 2002, nonché un limite di impegno quindicennale di 9.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad euro 7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad euro 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto al suddetto limite di impegno quindicennale di 9.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3289 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, al comma 1:

al capoverso 2, nell'alea, dopo le parole: « a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, »;

*al capoverso 2, lettera a), le parole: « fino al 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'80 per cento » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985 »;*

al capoverso 2, lettera b), le parole: « dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 1985 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985 »;

al capoverso 2, lettera c), le parole: « fino al 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'80 per cento » e le parole da: « in alternativa ai contributi » fino alla fine della lettera sono soppresse;

al capoverso 2, la lettera d) è soppressa;

al capoverso 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali »;

dopo il capoverso 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)" ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

al comma 2, dopo le parole: « sui ricavi » sono inserite le seguenti: « , sulle strutture »; le parole: « Fondo riassicurativo » sono sostituite dalle seguenti: « fondo per la riassicurazione dei rischi »; dopo le parole: « della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono inserite le seguenti: « così come finanziato dall'articolo 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 agosto 2002, n. 178, »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il predetto contributo è concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole ».

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere da tale data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 273 del 1996 »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attivata alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « luglio ed agosto » sono sostituite dalle seguenti: « luglio, agosto e settembre »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « euro 11.428.047 per l'anno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16.428.047 per l'anno 2002 » e le parole: « 9.000.000 di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 11.000.000 di euro »; al secondo periodo le parole: « 7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « 7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36 del »; *dopo le parole*: « l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali » sono inserite le seguenti: « , quanto ad euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »; *le parole*: « di 9.000.000 di euro, » sono sostituite dalle seguenti: « , per 9.000.000 di euro » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Il comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003" ».

(A.C. 3289 — Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « , con esclusione di quella zootecnica, » sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: « , esclusa quella zootecnica » sono soppresse.

1. 16. Franci, Preda, Rava, Marcora, Borrelli, Sedioli, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».

1. 12. Sedioli, Preda, Rava, Franci, Borrelli, Marcora, Santino Adamo Loddo, Ruggieri, Banti, Meduri, Potenza.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole: « dichiara entro » sono aggiunte le seguenti: « il termine perentorio di ».

1. 11. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Banti, Ruggieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto deve essere pubblicato tempestivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e comunque entro i successivi trenta giorni dalla adozione ».

1. 8. Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Franci, Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: « , esclusa quella zootecnica » sono soppresse.

1. 2. Marcora, Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Santino Adamo Loddo, Preda, Meduri, Banti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Hanno inoltre titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 le aziende agricole singole ed associate che, pur non rientrando in zone delimitate ai sensi della presente legge, abbiano subito danni non inferiori al 50 per cento della produzione lorda vendibile ».

1. 3. Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Hanno inoltre titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 le aziende agricole singole ed associate situate in zone svantaggiate che, pur non rientrando in zone delimitate ai sensi della

presente legge, abbiano subito danni non inferiori al 50 per cento della produzione lorda vendibile ».

1. 5. Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Banti, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: ordinaria del triennio precedente.

1. 13. Marcora, Santino Adamo Loddo, Ruggieri, Banti, Meduri, Potenza, Sedioli, Rava, Preda, Rossiello.

Al comma 1, capoverso 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: numero 5), aggiungere le seguenti: lettere a) e b).

1. 4. Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Preda, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: di credito agrario con la seguente: creditizie.

1. 9. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in alternativa possono essere concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso agevolato previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985.

1. 10. Marcora, Santino Adamo Loddo, Sedioli, Rava, Rossiello, Preda, Borrelli, Franci, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2, lettera d-bis), dopo le parole: 15 ottobre 1981, n. 590, aggiungere le seguenti: nonché, per la produzione agrumicola, concessione di contributi per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche.

- 1. 14.** Franci, Rossiello, Preda, Borrelli, Potenza, Santino Adamo Loddo, Meduri, Marcora, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: in misura non inferiore fino a: minore attività lavorativa con le seguenti: di prodotti conferiti in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa relativamente ai prodotti conferiti e qualora l'eventuale commercializzazione di prodotti acquistati non avvenga previa completa lavorazione negli impianti degli enti associativi interessati.

- 1. 1.** Marcora, Meduri, Banti, Ruggieri, Santino Adamo Loddo, Potenza, Preda, Sedioli, Rava.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 20 per cento.

- 1. 15.** Rava, Preda, Sedioli, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Banti, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

« 2-quater. Ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge ed iscritti nella relativa gestione previdenziale è concesso, su domanda, il parziale esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti con scadenza nei dodici mesi successivi. La percentuale di esonero è definita dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali nel limite dell'80 per cento di quanto dovuto, fermo restando che la compensazione complessiva per il danno subito non può superare l'85 per cento del danno stesso.

2-quinquies. Alle aziende agricole ricadenti nei territori colpiti da siccità è concesso l'esonero totale dal pagamento dei contributi obbligatori dovuti ai consorzi di bonifica per i dodici mesi successivi all'evento. I contributi dovuti ai consorzi di bonifica e non versati sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale ».

- 1. 6.** Rossiello, Sedioli, Rava, Borrelli, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Preda, Ruggieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per salvaguardare le produzioni e l'accesso al mercato delle imprese agricole possono essere finanziati, a carico del Fondo di solidarietà nazionale, progetti collettivi, di livello almeno provinciale, per la realizzazione di iniziative di difesa attiva.

- 1. 7.** Sedioli, Preda, Rava, Rossiello, Franci, Borrelli, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Banti, Ruggieri.

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — (*Misure per il settore della sericoltura*) — 1. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore della sericoltura, colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso fra l'anno 2000 e il 31 dicembre 2002, sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito inavase.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si

provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 01. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — (Misure a favore del settore agrumicolo siciliano) — 1. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore dell'agrumicoltura, colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso fra l'anno 2000 e il 31 dicembre 2002, sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito inevase.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 02. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore della regione Sicilia sono stanziati cinquanta milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 04. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Sono stanziati cinquanta milioni di euro per interventi di protezione civile finalizzati ad affrontare l'emergenza idrica in Sicilia.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 05. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Mattarella, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 luglio 1993, n. 250 e della legge 30 gennaio 1991, n. 31, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni compresi nel periodo 1992-1999 e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze di cui alla legge n. 185 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, pari a cinquanta milioni di euro, si provvede, quanto a trenta milioni di euro, a titolo di prima annualità per l'anno 2002 e, quanto a venti milioni di euro, per le successive annualità, da corrispondere in forma attualizzata in unica soluzione nell'anno 2003, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 03. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Mattarella, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore delle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché delle aziende coltivatrici dirette danneggiate dall'emergenza idrica e/o da altre calamità che, nel periodo 1992-1999, hanno beneficiato per almeno tre annate agrarie anche non consecutive di una delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d) della legge n. 185 del 1992, o abbiano ottenuto il nulla osta per beneficiare delle stesse provvidenze, è concesso l'esonero del 90 per cento del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2002.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 06. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore degli operatori agricoli delle regioni colpite da emergenza siccità sono sospese le operazioni di cartolarizzazione dei contributi agricoli pregressi e, entro 180 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Governo, di concerto con le regioni interessate, emana un idoneo strumento legislativo finalizzato a regolarizzare le posizioni contributive.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere

dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 08. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione che, a causa dell'emergenza idrica, hanno dovuto sospendere, anche parzialmente, l'erogazione dell'acqua per usi irrigui sono autorizzati a concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione e la riduzione fino al 60 per cento degli oneri consortili.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 09. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore delle aziende zootecniche operanti nella regione Basilicata sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame nella misura di 125 euro per capo bovino adulto e 25 euro per capo caprino adulto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere

dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 07. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore delle aziende zootecniche operanti in Sicilia sono concessi 5 milioni di euro per l'anno 2002 per fronteggiare l'emergenza cosiddetta della lingua blu. A favore delle aziende zootecniche, comprese quelle agropastorali, in Sicilia, sono concessi contributi *una tantum* per l'acquisto di mangimi e foraggi per gli anni 2001 e 2002, fino ad un massimo di 100 euro per unità di bestiame adulto.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 010. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando il contributo dello Stato nella misura massima dell'80 per cento.

2. 3. Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Potenza, Meduri, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , sulle rese.

- 2. 2.** Preda, Marcora, Rava, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Potenza, Banti, Meduri.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: reddito complessivo aziendale aggiungere le seguenti: , di polizze globali sulle produzioni aziendali e di azioni attivate dai fondi rischi di mutualità.

- 2. 1.** Preda, Rava, Sedioli, Franci, Rossiello, Marcora, Potenza, Banti, Santino Adamo Loddo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I fondi rischi di mutualità possono assumere in garanzia anche i danni economici derivanti alle cooperative agricole e ai loro consorzi o agli enti associativi dai minori conferimenti dei produttori agricoli soci colpiti da avversità.

- 2. 4.** Preda, Rava, Sedioli, Marcora, Franci, Rossiello, Borrelli, Banti, Ruggieri.

ART. 4.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: gradualmente ridotta con le seguenti: ridotta progressivamente del 10 per cento per ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2003.

- 4. 1.** Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Marcora, Banti, Potenza, Santino Adamo Loddo, Borrelli, Oliverio, Violante, Buglio, Nigra, Capitelli, Benvenuto, Ruggieri.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

- 4. 5.** Marcora, Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Oliverio, Violante, Buglio, Nigra, Capitelli, Benvenuto, Santino Adamo Loddo, Banti, Potenza, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: gradualmente ridotta con le seguenti: ridotta progressivamente del 10 per cento per ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2003.

- 4. 2.** Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Marcora, Meduri, Potenza, Santino Adamo Loddo, Borrelli, Oliverio, Violante, Buglio, Nigra, Capitelli, Benvenuto, Banti, Ruggieri.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: , emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 4. 3.** Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Santino Adamo Loddo, Banti, Potenza, Ruggieri.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 4. 6.** Franci, Preda, Marcora, Rava, Sedioli, Potenza, Santino Adamo Loddo, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. Con il decreto di cui al comma 1-bis sono individuati i comuni in cui, considerata la situazione del mercato assicurativo, ed in particolare i livelli tariff-

fari, è consentita l'erogazione delle predette agevolazioni anche per produzioni non assicurate, ma ammissibili all'assicurazione agevolata.

4. 4. Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, con le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: « comune » è sostituita dalle seguenti: « provincia e, relativamente alle polizze multirischio, per aree omogenee individuate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Qualora il decreto di cui al comma 1 non sia adottato entro il termine ivi stabilito, si applicano i parametri dell'anno precedente.

1-ter. Relativamente alle colture, agli eventi ed alle aree ove non esistano dati assicurativi, per la determinazione dei parametri, compresi quelli per le polizze multirischio, sono sentiti gli organismi nazionali dei consorzi di difesa e delle imprese assicuratrici ».

5. 1. Marcora, Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Banti, Potenza, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati da eventi grandinigeni negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarati eccezionali

con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni specificatamente previste all'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

5. 2. Preda, Rava, Sedioli, Franci, Rossiello, Sandri, Borrelli, Marcora, Meduri, Potenza, Santino Adamo Loddo, Banti.

(A.C. 3289 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

la perdita derivante da un evento calamitoso interessa l'impresa in quanto tale e certamente non può essere limitata alla persona del conduttore;

la legislazione vigente esclude molte imprese agricole dalla misura di esonero parziale dei contributi previdenziali, rischiando di creare quindi una grave penalizzazione solo per una categoria di produttori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di concedere lo sgravio previsto dal comma 1, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, anche a tutti, indistintamente, gli esercenti l'attività agricola.

9/3289/1. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Ricciuti, Marinello, Grillo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in oggetto contempla, tra l'altro, norme volte a ridisegnare il sistema degli interventi statali a sostegno dell'agricoltura, modifica in punti sostanziali il quadro normativo vigente, chiamando le compagnie di assicurazione a svolgere un ruolo affatto diverso rispetto al passato, e ciò in un campo che, dal punto di vista della gestione dei rischi assicurativi, presenta caratteristiche assolutamente peculiari;

vi è l'esigenza di trovare strumenti più adeguati della tradizionale polizza monorischio;

nei paesi in cui esistono forme di copertura diverse da quelle praticate in Italia, a partire dalla polizza plurigaranzia o combinata, sono stati introdotti da tempo meccanismi di collaborazione pubblica o privata che hanno condotto negli anni ad apprezzabili risultati,

impegna il Governo

ad approfondire nell'applicazione della legge il riferimento alle polizze sui ricavi e sul reddito e ad inserire, in una futura previsione normativa, il riferimento alle polizze che contemplano l'assicurazione combinata contro una pluralità di rischi.

9/3289/2. Misuraca, Marinello, Grillo.

La Camera,

premesso che:

la campagna assicurativa inizia solitamente con il 1° gennaio e che quella con agevolazione statale trova definizione con l'emanazione dei decreti ministeriali relativi agli eventi e alle colture assicurabili (31 ottobre dell'anno precedente, in realtà non avviene mai prima del mese di gennaio) e dei parametri contributivi (31 dicembre);

sarebbe stato opportuno contemplare un prolungamento del periodo tran-

sitorio per non lasciare le aziende agricole prive di soccorso all'inizio della campagna assicurativa in agricoltura,

impegna il Governo

a prevedere che l'applicazione della legge avvenga con la dovuta gradualità.

9/3289/3. Jacini, Marinello, Grillo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, prevede all'articolo 1 che per un'impresa agricola il calcolo del danno alle produzioni sia basato sulla produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;

tale calcolo potrebbe risultare non equo nel caso di un'azienda agricola che nel triennio di riferimento abbia subito gravi perdite per eventi calamitosi, ovvero abbia modificato la superficie aziendale (contratti di affitto, ampliamenti, etc.) e che appare, quindi, più equilibrato non stabilire in via preventiva riferimenti a specifici periodi per il calcolo dei danni, lasciando agli enti regionali preposti all'accertamento dei danni la determinazione della produzione lorda vendibile ordinaria dell'azienda,

impegna il Governo

ad applicare criteri che siano effettivamente rispondenti all'ordinaria produzione di un'impresa agricola.

9/3289/4. De Ghislanzoni Cardoli, Marinello, Grillo.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici,

considerato il gravissimo stato di crisi delle aziende agricole singole e associate

come definite dall'articolo 128, comma 3, della legge n. 338 dell'2000, compresi gli operatori proprietari di macchine agricole specifiche per l'attività agricola per la raccolta la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli delle regioni interessate da grave siccità per almeno due annate agrarie nel periodo 1999/2002 e che a seguito di tali straordinari eventi abbiano avuto un mancata redditività aziendale con conseguenti rilevanti danni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di concedere l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti relativamente all'annata agraria 2002/2003.

9/3289/5. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Grimaldi, Marinello, Misuraca.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici,

considerato il gravissimo stato di crisi delle aziende agricole e zootecniche singole e associate come definite dall'articolo 128, comma 3, della legge n. 338 del 2000, colpite dalla siccità per almeno due annate agrarie nel periodo 1999/2002,

impegna il Governo

ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4-*quater* e 4-*quinqies*, del decreto-legge 18 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in tutti i territori per i quali è assunto un provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza idrica ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 225, ovvero un provvedimento di declaratoria della siccità da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi della legge 14 febbraio 1982, n. 185;

a concedere l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di pubblicazione della legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale*.

9/3289/6. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Amato, Marinello.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici;

considerato il gravissimo stato di crisi delle aziende agricole singole e associate come definite dall'articolo 128, comma 3, della legge n. 338 del 2000 colpite dalla siccità per almeno due annate agrarie nel periodo 1999/2002 la cui superficie aziendale risulti prevalentemente destinata a coltura di agrumi e che, a seguito della straordinaria siccità, non abbiano potuto aver assicurata una sufficiente dotazione idrica e conseguentemente abbiano subito una mancata redditività aziendale e rilevanti danni agli impianti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di concedere l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti relativamente all'annata agraria 2002/2003.

9/3289/7. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Marinello.

La Camera,

premesso che il decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, ha previsto e regolamentato interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito e danneggiato

dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio e agosto 2002 e nel corso del medesimo anno;

che gli interventi sono volti a favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli nonché il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate;

che il tracollo dell'agricoltura e delle produzioni ha inevitabilmente coinvolto e travolto i soggetti e le categorie impegnati in attività complementari, ma essenziali, quali gli operatori con macchine agricole specifiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere ai soggetti e alle categorie impegnati in attività agricole e complementari, quali gli operatori a qualunque titolo con macchine agricole specifiche, le provvidenze e gli interventi urgenti previsti dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, così come convertito dal Parlamento.

9/3289/8. (Testo così modificato nel corso della seduta). Onnis, Losurdo.

La Camera,

premesso che:

1. L'attuale normativa del fondo di solidarietà nazionale di cui alle leggi 25 maggio 1970 n. 364, 15 ottobre 1981 n. 590 e 14 febbraio 1992 n. 185 assicura:

a. interventi compensativi dei danni con l'erogazione di agevolazioni fiscali, tributarie, previdenziali, contributive, dilazioni nei pagamenti;

b. contributo sui premi pagati alle compagnie di assicurazione dai singoli produttori o tramite consorzi di difesa;

c. contributi per i fondi di mutualità costituiti dai produttori soci dei consorzi di difesa o di cooperative agricole.

2. Le eccezionali grandinate degli ultimi anni nonché gli eventi alluvionali, la siccità ed altri eventi calamitosi comportano che il fondo nazionale per le calamità naturali non è sufficiente per fronteggiare i contributi e/o i risarcimenti, mentre l'alternativa dei contratti di assicurazione rischia di comportare un onere sempre più elevato a carico dei produttori agricoli;

3. Con decreto in data 31 luglio 2002 il ministro delle politiche agricole ha provveduto, finalmente, a disciplinare l'operatività dei fondi rischi di mutualità e solidarietà istituiti dai consorzi di difesa, dalle cooperative agricole e dai consorzi di cooperative;

4. È necessario al fine di assicurare un reddito stabile ai produttori agricoli davanti agli eventi calamitosi:

a. allargare la base assicurativa;

b. prevedere polizze multirischio che coprano tutti i rischi dell'impresa agricola;

c. dare attuazione all'istituto della riassicurazione tramite il fondo riassicurativo presso l'ISMEA, di cui all'articolo 127 della legge n. 388 del 2000;

d. sollecitare il decollo dei fondi di mutualità gestiti dai consorzi di difesa e dalle cooperative, autorizzando la riassicurazione dei bilanci;

e. lasciare alla libera contrattazione tra le parti la fissazione dei valori da assicurare nonché delle relative franchigie;

f. incrementare la copertura assicurativa delle polizze multirischio;

g. incrementare gli interventi agevolativi, anche mediante l'utilizzo del credito di imposta, per interventi *ex-ante* che possano evitare o alleggerire i danni calamitosi;

h. rispettare i tempi previsti dalla legge per l'emanazione dei decreti applicativi delle campagne (prezzi, parametri, etc.);

i. determinare i parametri almeno a livello provinciale;

j. prevedere che il decreto sulla riasicurazione intervenga anche sulle polizze multirischio che coprono una serie di eventi calamitosi;

k. definire una reale e concreta assicurabilità delle varie produzioni;

l. aggiornare la modulistica del sito Internet del Ministero per la regolamentazione della campagna 2003, che non prevede le multirischio.

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo a:

1. Prevedere una dotazione sufficiente di risorse per il fondo nazionale per le calamità naturali;

2. Assicurare un sostegno al sistema di garanzie per le imprese agricole sostenendo la diffusione delle polizze multirischio e dei fondi di mutualità;

3. Adempiere a quanto indicato nel punto 4 delle premesse con decreto e/o circolare, rispettando le scadenze di legge.

9/3289/9. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1578: SENATORE CIRAMI: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 45, 47, 48 E 49 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATO DAL SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO) (3102-B)

(A.C. 3102-B – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DEL SENATO

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. – (*Casi di rimessione*). – 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. – (*Effetti della richiesta*). – 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la

richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304 ».

3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48 — (*Decisione*) — 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-*bis*, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro ».

4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — (*Nuova richiesta di rimessione*). — 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedi-

mento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta ».

5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non dispunga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È sempre ammessa, prima della sospensione, una decisione del giudice sulla separazione di processi, ai sensi dell'articolo 18.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, dopo il primo periodo,

aggiungere il seguente: La sospensione dei termini non opera nei confronti dei coimputati che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi, ove essa sia possibile.

- 1. 2.** Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Bressa, Boato, Leoni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: si applica con le seguenti: si applicano.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al primo periodo, sostituire le parole: sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1 con le seguenti: e l'articolo 304;

sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 3.** Leoni, Fanfani, Boato, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Detomas, Cento, Kessler, Mascia, Carboni, Pisicchio, Bonito.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e, se la richiesta fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al secondo periodo, sostituire le parole: e i termini di custodia cautelare riprendono con la seguente: riprende;

sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, durante il tempo in cui il procedimento è sospeso a seguito di richiesta di rimessione proposta dall'imputato. I termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno

in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione ».

- 1. 4.** Kessler, Boato, Bressa, Maura Cossutta, Mascia, Buemi, Pisicchio, Detomas, Fanfani, Cento, Leoni, Bonito, Carboni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e, se la richiesta fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al secondo periodo, sostituire le parole: e i termini di custodia cautelare riprendono con la seguente: riprende;

sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, durante il tempo in cui il procedimento è sospeso a seguito di richiesta di rimessione proposta dall'imputato. I termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione ».

- 1. 5.** Kessler, Boato, Bressa, Maura Cossutta, Mascia, Buemi, Pisicchio, Detomas, Fanfani, Cento, Leoni, Bonito, Carboni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, dopo le parole: proposta dall'imputato *aggiungere le seguenti:* o da più imputati, nei confronti del richiedente o dei richiedenti.

- 1. 7.** Fanfani, Kessler, Boato, Mascia, Maura Cossutta Buemi, Pisicchio, Detomas, Cento, Bonito, Leoni, Bressa, Carboni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1 *con le seguenti:* i termini di cui all'articolo 303, comma 1, sono sospesi con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310 dal giudice che procede.

- 1. 6.** Maura Cossutta, Bressa, Leoni, Cento, Boato, Pisicchio, Fanfani, Detomas, Kessler, Mascia, Bonito, Carboni, Buemi.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 303, comma 1 *con le seguenti:* a norma dell'articolo 304.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 8.** Pisicchio, Bressa, Leoni, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Buemi, Fanfani, Cento, Kessler, Carboni, Detomas, Bonito.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , comma 1.

- 1. 9.** Mascia, Bonito, Boato, Bressa, Cento, Fanfani, Kessler, Maura Cossutta, Detomas, Pisicchio, Carboni, Leoni, Buemi.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dei commi 1 e 2 il giudice provvede altresì alla separazione del processo ed alla decisione nei confronti dei coimputati che non hanno richiesto la rimessione.

- 1. 10.** Fanfani, Buemi, Kessler, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Leoni, Cento, Bonito, Carboni, Pisicchio, Bressa, Detomas.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1713 CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE
2002, N. 201, RECANTE MISURE URGENTI PER RAZIONALIZZARE
L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
(APPROVATO DAL SENATO) (3290)**

(A.C. 3290 – Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. La tabella A annessa all'articolo 7 della legge 2 dicembre 1998, è parzialmente modificata dalla tabella A allegata al presente decreto-legge.

2. Gli effetti della modifica tabellare di cui comma 1 si producono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. I procedimenti già in corso alla stessa data restano di competenza del giudice davanti al quale sono pendenti secondo le norme attualmente in vigore.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato:

Annesso

(articolo 01)

« Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ».

Tabella A

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Firenze
Firenze	Genova
Genova	Torino
Torino	Milano
Milano	Brescia

Dal distretto di	Al distretto di
Brescia	Venezia
Venezia	Trento
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Bologna	Ancona
Ancona	Perugia
Perugia	L'Aquila
L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Bari
Bari	Lecce
Lecce	Potenza
Potenza	Catanzaro
Cagliari	Caltanissetta
Caltanissetta	Catania
Catania	Messina
Messina	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Catanzaro
Catanzaro	Salerno
Salerno	Napoli
Napoli	Roma

01. 01. Benedetti Valentini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole da: « si propone » fino a: « nel cui distretto » sono sostituite dalle seguenti: « concernente il danno di cui all'articolo 2 derivante da giudizi davanti ai giudici ordinari si propone alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento

nel cui ambito la violazione si assume verificata. La stessa domanda per il danno derivante da giudizi proposti dinanzi ai giudici amministrativi e speciali si propone alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice davanti al quale si ».

1. 1. Benedetti Valentini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole da: « si propone » fino a: « nel cui distretto » sono sostituite dalle seguenti: « concernente il danno di cui all'articolo 2 si propone alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice dinanzi al quale si ».

1. 2. Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter. — 1. Nei casi in cui vi sia sproporzione tra l'organico di una sede giudiziaria ricevente e la quantità di procedimenti ad essa provenienti da altro distretto per effetto dell'applicazione del presente decreto-legge e della legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché dell'applicazione dell'articolo 11 del codice di procedura penale, gli organici degli uffici giudiziari compresi nel distretto destinatario dei detti procedimenti sono incrementati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un numero di magistrati e di personale ausiliario proporzionato al carico aggiuntivo verificato ed a quello atteso.

3-bis. 01. Benedetti Valentini.

(A.C. 3290 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3290 — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 9, secondo periodo, siano soppresse le parole: « per gli anni 2002, 2003 e 2004 »;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 3-bis.01 Benedetti Valentini, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.1 Pisapia, nel presupposto che dalla relativa approvazione consegue la soppressione dell'articolo 9;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3290 – Sezione 4)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**CAPO I**

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – (*Accordo transattivo*) –
1. La domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3 è proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui l'interessato, anche personalmente e previa indicazione del domicilio eletto, abbia comunicato la volontà di introdurre l'azione di equa riparazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. La comunicazione è corredata dell'atto intro-

duativo, dei verbali delle attività processuali nonché, se esistenti, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di equa riparazione si riferisce. La predetta comunicazione, corredata degli atti e dei documenti, è condizione di procedibilità della domanda di cui all'articolo 3.

2. La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 è contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti del giudice tributario.

3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni interessate ed acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti uffici giudiziari copia di ulteriori atti e documenti ritenuti rilevanti in aggiunta a quelli che l'interessato deve produrre ai sensi del comma 1, entro il termine di novanta giorni comunica una proposta transattiva all'interessato.

4. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata ed alla tipologia del procedimento, tenuto conto, altresì, della condotta processuale della parte istante e dell'esito, anche potenziale, del giudizio svoltosi o in corso di svolgimento, seguendo gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto.

5. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4.

6. Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine le trattative stesse si considerano comunque espletate.

7. L'atto di transazione è sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato o dall'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso è redatto in triplice originale, uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un altro alla parte istante ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione è trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.

8. La cancelleria della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio, scaduto il termine previsto dal comma 7 e riscontrata la conformità tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.

9. L'atto di transazione è esente dall'imposta di registro.

10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato è determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quarto.

11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonché all'attribuzione, mediante co-

mando o distacco di unità di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalità.

12. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove pende il giudizio può formulare la proposta di transazione sino all'assegnazione della causa in decisione.

13. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione è dichiarata con decreto dal Presidente del collegio della Corte di appello presso cui pende il giudizio ».

ART. 2.

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare, del Ministro dell'economia e delle finanze quando si tratta di procedimenti tributari rilevanti penalmente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dal ricorso di cui alla presente legge i procedimenti di competenza del giudice tributario »;

b) al comma 6, le parole: « Il decreto è immediatamente esecutivo » sono sostituite dalle seguenti: « Il decreto è motivato in forma sintetica, anche solo con il richiamo di precedenti decisioni conformi,

omesso ogni riferimento allo svolgimento dei fatti non strettamente necessario ai fini della decisione; esso è immediatamente esecutivo»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. La Corte di appello, in sede di decisione del procedimento di cui al presente articolo, esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti nel corso delle trattative di cui all'articolo 2-bis e, in deroga agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore, ovvero anche condannarlo al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute dal soccombente, se risulta che ha, immotivatamente, rifiutato di aderire alla proposta transattiva formulata a norma dell'articolo 2-bis di contenuto analogo a quello del decreto di cui al comma 6 ».

ART. 3.

1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

« 1-bis. La cancelleria comunica immediatamente il decreto di cui al comma 1 altresì al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

1-ter. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'eventuale notifica del precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di cui agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti in ogni caso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dall'amministrazione nei cui confronti si è formato il titolo della cui esecuzione si tratta ».

CAPO II

Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della magistratura.

ART. 4.

1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella *Gazzetta Ufficiale*. Da tale ultima pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto ».

ART. 5.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo

funzionamento, può stipulare » sono sostituite dalle seguenti: « Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., può autorizzare la stipula di »;

b) al comma 1, dopo la parola: « vicepresidente », sono inserite le seguenti: « e di assistenza ai consiglieri »;

c) al comma 2, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « ventisei »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale ».

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « un anno » è sostituita dalla seguente: « diciotto mesi »;

b) la parola: « C.S.M. » è sostituita dalle seguenti: « Il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento ».

CAPO III

Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria.

ART. 6.

1. Il Ministro della giustizia predisponde, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, utilizzando anche gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.328.000.

CAPO IV

Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario.

ART. 7.

1. All'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La presidenza dei collegi delle sezioni semplici è assunta da un presidente della sezione, ovvero, in sua assenza, dal magistrato della stessa sezione con maggiore anzianità nell'esercizio delle funzioni di legittimità ».

CAPO V

Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

ART. 8.

1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « del Corpo della guardia di finanza, » sono inserite le seguenti: « del Corpo di polizia penitenziaria, »;

b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: « del Corpo della guardia di finanza » sono inserite le seguenti: « e, limitatamente ai servizi di protezione e vigilanza delle persone appartenenti all'Amministrazione della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria ».

ART. 9.

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro 20.658.276 per gli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3290 – Sezione 5)MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

“ART. 2-bis. – (*Accordi transattivi*). – 1. La domanda giudiziale di equa riparazione di cui all'articolo 3 deve essere preceduta da una comunicazione inoltrata con raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta personalmente dall'interessato o dal difensore munito di specifico mandato,

che contenga l'esposizione delle ragioni della domanda, l'indicazione dell'ammontare del danno per il quale è chiesta l'equa riparazione domandata e l'indicazione precisa dei procedimenti a cui si riferisce. La comunicazione deve essere inoltrata all'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di corte d'appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui è derivato alla parte istante il pregiudizio.

2. La comunicazione è condizione di procedibilità della domanda. Qualora la comunicazione non sia stata effettuata ovvero manchi di uno dei requisiti richiesti l'autorità giudiziaria adita invita l'interessato a provvedervi entro un termine dalla stessa stabilito. Fissa altresì una nuova camera di consiglio non oltre il sessantesimo giorno successivo all'esaurimento del termine di cui al comma 6.

3. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti che riguardano obbligazioni tributarie la cui violazione non abbia rilevanza penale.

4. L'Avvocatura distrettuale dello Stato, acquisita la documentazione necessaria e sentite le amministrazioni interessate, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia sulla domanda formulando all'interessato, se lo ritiene, una proposta transattiva che tenga conto della durata del procedimento, in relazione alla sua complessità, nonché degli elementi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva seguendo altresì gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nonché le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto.

5. La parte istante, decorso il termine di novanta giorni senza che l'offerta sia stata formulata o qualora comunichi che intende respingerla, può proporre la domanda giudiziale. L'Avvocatura può formulare ulteriori proposte transattive prima della data della camera di consiglio.

6. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4.

7. L'atto di transazione è sottoscritto per lo Stato dall'avvocato generale dello Stato o per sua delega da un avvocato dello Stato o dall'avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso è redatto in triplice originale uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura alla parte istante, un altro al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della stessa, ed il terzo è depositato nella cancelleria della corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione è trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.

8. La cancelleria della corte d'appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio, scaduto il termine di pagamento previsto dal comma 7 e riscontrata la conformità tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.

9. L'atto di transazione è esente dall'imposta di registro.

10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato è determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quarto.

11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo, da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonché all'attribuzione mediante comando o distacco di unità di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalità».

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera a), capoverso 3, dopo le parole: « giudice ordinario, » la parola: « al » è sostituita dalle seguenti: « nei confronti del », dopo le parole: « del giudice militare, » la parola: « del » è sostituita dalle seguenti: « nei confronti del » e dopo le parole: « rilevanti penalmente » le parole: « ed al » sono sostituite dalle seguenti: « e nei confronti del »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) al comma 6 le parole: "Il decreto è immediatamente esecutivo." sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto è motivato in forma sintetica ed è immediatamente esecutivo." »;

la lettera c) è soppressa.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. L'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

“ART. 5. — (Comunicazioni). — 1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale presso la Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati al procedimento.

2. Il procuratore generale presso la Corte dei conti trasmette gli atti al pro-

curatore regionale competente per l'esercizio dell'azione di responsabilità, salvo che provveda direttamente all'archiviazione in caso di carenza assoluta dei necessari presupposti per l'instaurazione del relativo giudizio.

3. I giudizi di responsabilità in cui è parte un magistrato della Corte dei conti sono attribuiti alla competenza della sezione giurisdizionale per la regione Lazio. Per i giudizi in cui è parte un magistrato della Corte dei conti in servizio presso le sezioni giurisdizionali aventi sede nella regione Lazio è competente la sezione giurisdizionale per la regione Umbria.

4. La cancelleria comunica immediatamente il decreto di cui al comma 1 altresì al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'eventuale notifica del precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di cui agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze indipendentemente dall'amministrazione nei cui confronti si è formato il titolo della cui esecuzione si tratta».

Nel Capo I, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«ART. 3-bis. — 1. Nei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora assunti in decisione si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. L'Avvocatura dello Stato del distretto di corte di appello ove pende il giudizio può formulare proposta di transazione prima dell'assegnazione della causa in decisione attenendosi ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1 la transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 della legge 24

marzo 2001, n. 89, comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione è dichiarata con decreto del Presidente del collegio della corte di appello presso cui pende il giudizio.

3. Nei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a procedimenti di competenza del giudice tributario continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3 nel testo anteriormente vigente. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, è adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto » e le parole: « Da tale ultima pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ».

All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di dieci unità"».

All'articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro della giustizia predisponde, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti

indispensabili al potenziamento del settore penitenziario utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.328.000. Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni, decorsi i quali il piano può essere ugualmente adottato. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano straordinario e sui rapporti con l'attuazione del programma ordinario »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia predispone l'elenco degli istituti penitenziari la cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta ».

Il Capo IV è soppresso.

Alla rubrica del Capo V sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 ».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni" ».

All'articolo 9, comma 1, le parole da: « 10.694.896 » *fino a:* « 2006 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 10.696.000 per l'anno 2002 e di euro 20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 ».

(A.C. 3290 – Sezione 6)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 89, RECANTE PREVISIONE DI EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO E MODIFICA DELL'ARTICOLO 375 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. La tabella A annessa all'articolo 7 della legge 2 dicembre 1998, è parzialmente modificata dalla tabella A allegata al presente decreto-legge.

2. Gli effetti della modifica tabellare di cui comma 1 si producono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. I procedimenti già in corso alla stessa data restano di competenza del giudice davanti al quale sono pendenti secondo le norme attualmente in vigore.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato:

Annesso

(articolo 01)

« Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ».

Tabella A

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Firenze
Firenze	Genova
Genova	Torino
Torino	Milano
Milano	Brescia
Brescia	Venezia
Venezia	Trento
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Bologna	Ancona
Ancona	Perugia
Perugia	L'Aquila
L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Bari
Bari	Lecce
Lecce	Potenza
Potenza	Catanzaro
Catanzaro	Caltanissetta
Caltanissetta	Catania
Catania	Messina
Messina	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Catanzaro
Catanzaro	Salerno
Salerno	Napoli
Napoli	Roma

01. 01. Benedetti Valentini.

Sopprimerlo.

1. 3. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole da: « si propone » fino a: « nel cui distretto » sono sostituite dalle seguenti: « concernente il danno di cui all'articolo 2 derivante da giudizi davanti ai giudici ordinari si propone alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi

di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. La stessa domanda per il danno derivante da giudizi proposti dinanzi ai giudici amministrativi e speciali si propone alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice davanti al quale si ».

1. 1. Benedetti Valentini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole da: « si propone » fino a: « nel cui distretto » sono sostituite dalle seguenti: « concernente il danno di cui all'articolo 2 si propone alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice dinanzi al quale si ».

1. 2. Benedetti Valentini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. La Commissione.

(Approvato)

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. La Commissione.

(Approvato)

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.

3-bis. 1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter. — 1. Nei casi in cui vi sia sproporzione tra l'organico di una sede giudiziaria ricevente e la quantità di procedimenti ad essa provenienti da altro distretto per effetto dell'applicazione del presente decreto-legge e della legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché dell'applicazione dell'articolo 11 del codice di procedura penale, gli organici degli uffici giudiziari compresi nel distretto destinatario dei detti procedimenti sono incrementati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un numero di magistrati e di personale ausiliario proporzionato al carico aggiuntivo verificato ed a quello atteso.

3-bis. 01. Benedetti Valentini.

CAPO II

MISURE URGENTI PER LA NOMINA DEI GIUDICI DI PACE E PER IL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO DELLA MAGISTRATURA.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a, capoverso 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: nove mesi.

4. 1. Bonito, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera b, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: in più, fino alla fine del comma, con le seguenti: nei distretti compresi in non più di due regioni.

4. 2. Bonito, Siniscalchi.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).

5. 1. Bonito, Siniscalchi.

CAPO III

INTERVENTI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ART. 6.

Sopprimerlo

6. 1. Pisapia.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: predisporre, aggiungere le seguenti: sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. 3. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Russa, Cola, Fragalà.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere le seguenti: ovvero per il tramite degli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. 2. La Russa, Cola, Fragalà.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 93.328. 000 con le seguenti: euro 93.326.896.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: euro 10.696.000 con le seguenti: euro 10.694.896.

6. 7. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere dalle parole: decorsi i quali, fino alla fine del periodo.

*** 6. 4.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Pisapia.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

* **6. 5.** Bonito, Siniscalchi.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al piano di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

6. 6. La Russa, Cola, Fragalà.

(Approvato)

CAPO V

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2002, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 LUGLIO 2002, N. 133, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PERSONALE ED ULTERIORI MISURE PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO. MODIFICA ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 341, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 GENNAIO 2001, N. 4.

ART. 8.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: ai servizi di protezione fino alla fine della lettera, con le seguenti: alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria.

8. 1. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato)

ART. 8-bis.

Sopprimerlo.

8.bis.1. La Commissione.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: per gli anni 2002, 2003 e 2004.

9. 1. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)*

(Approvato)

(A.C. 3290 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con provvedimento di cui all'oggetto si è inciso nel settore della giustizia ed in particolar modo in quello della edilizia penitenziaria;

le norme del codice penale ed in particolare delle legge in tema di ordinamento penitenziario statuiscono una netta separazione per quanto attiene alla restrizione con suddivisione tra condannati con sentenza definitiva e detenuti in attesa di giudizio;

di fatto non si è mai data completa attuazione di tali previsioni;

impegna il Governo

a tenere conto di tale normativa nelle nuove costruzioni penitenziarie e nell'adeguamento di quelle esistenti.

9/3290/1. Ghedini, Vitali, Pecorella, Santanchè.

La Camera,

premessò che il trattamento economico dei giudici di pace è minutamente regolato dalla legge 21 novembre 1991 n. 374, come modificata dall'articolo 15 del decreto-legge 7 ottobre 1994 n. 571, convertito con legge 6 dicembre 1994 n. 673 e dall'articolo 5 della legge 16 dicembre 1999 n. 479;

osservato che l'articolo 11 della legge 1991, n. 374 prevede, tra l'altro, che ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di particolare rilievo per ciascuna udienza penale, anche se non dibattimentale, nonché per ogni altro processo assegnato e comunque definito;

osservato che tale disposizione suscita forti perplessità in considerazione del fatto che i giudici di pace che esercitano le funzioni giudiziarie in materia penale percepiscono indennità non commisurate alla varietà dei provvedimenti espressamente indicati dal decreto legislativo n. 274 del 2000, quali, ad esempio, il decreto di archiviazione, ordinanza che dichiara l'incompetenza, il provvedimento con cui il giudice di pace ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infon-

dato, il decreto e l'ordinanza nel procedimento di esecuzione, il provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, il decreto di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, il decreto di sequestro preventivo e conservativo, la decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate, la decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche;

impegna il Governo

ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché, quanto prima, si riveda la normativa riguardante le indennità da corrispondere ai giudici di pace in materia penale, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 11 della legge 1991, n. 374, e alle modalità di assegnazione dei procedimenti.

9/3290/2. Bertolini, Falanga, Pecorella, Buemi, Bonito, Cola, Fanfani, Lussana, Pisapia, Francesco Saverio Romano, Vitali.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1738 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2002, N. 210, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO E DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (APPROVATO DAL SENATO) (3291)

(A.C. 3291 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti e subemendamenti presentati.

(A.C. 3291 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Delbono 1. 31, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3291 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383).

1. All'articolo 1, comma 4-*bis*, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: « atto di conciliazione » sono inserite le seguenti: « nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore ».

2. L'articolo 1-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

« ART. 1-*bis*. - (*Emersione progressiva*).
- 1. In ogni capoluogo di provincia sono

istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.

2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:

a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;

b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione di un apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con rife-

rimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale;

c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;

d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.

3. I CLES sono integrati dai comitati provinciali per l'emersione istituiti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. I piani di emersione individuale presentati alla data di entrata in vigore del presente articolo sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.

5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:

a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica;

b) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione;

c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;

d) verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.

6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonché del man-

cato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività al termine del periodo di emersione.

7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.

8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.

9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il piano stesso.

10. Le autorità competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo è presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1.

12. Le certificazioni di regolarità rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di emersione, conservano la loro efficacia.

13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che già in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del pe-

riodo previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto fino alla conclusione del periodo di emersione.

15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, già nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano ».

3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: « redditi di lavoro autonomo » sono aggiunte le seguenti: « e alle imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa ».

ART. 2.

(Norme in materia di edilizia).

1. Le imprese edili che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore edile al fine dell'affidamento degli appalti pubblici.

3. All'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2006 ».

ART. 3.

(Rapporti di lavoro a tempo parziale).

1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: « continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « continuano a produrre effetti, salvo diverse intese, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003 ».

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3291 – Sezione 4)MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 2, capoverso 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla designazione »;

al comma 2, dopo il capoverso 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per l'attività e il funzionamento dei CLES è autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

al comma 2, capoverso 2, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « ; le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, debbono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei. In caso di mancata sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2003, degli accordi sindacali collettivi di riallineamento a livello provinciale, ovvero a livello nazionale o regionale, le proposte per il progressivo adeguamento formulate dagli imprenditori sono valutate dal CLES. In tal caso, per la validità delle delibere del CLES è richiesto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei rappresentanti nominati dalle parti sociali; »;

al comma 2, capoverso 2, lettera b), le parole: « sottoscrizione di un apposito verbale » *sono sostituite dalle seguenti:* « sottoscrizione con apposito verbale »;

al comma 2, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I CLES operano in accordo con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Tali commissioni sono integrate da un membro designato da ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che ha sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002, qualora la stessa non sia già rappresentata nelle commissioni medesime »;

al comma 2, il capoverso 4 è soppresso;

al comma 2, dopo il capoverso 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, il parere stesso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. I piani di emersione individuale di cui all'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dal presente articolo, presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — (Ambito di applicazione delle disposizioni). — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle società ed associazioni sportive nonché alle comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

All'articolo 2:

al comma 1, la parola: « edili » è soppressa;

al comma 2, le parole da: « l'INPS, l'INAIL » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006" »;

nella rubrica la parola: « edilizia » è sostituita dalle seguenti: « appalti pubblici ».

All'articolo 3, comma 1, le parole: « salvo diverse intese » sono sostituite dalle seguenti: « salvo diverse previsioni dei contratti collettivi ».

(A.C. 3291 — Sezione 5)

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

All'articolo 1, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sostituire le parole: 30 novembre 2002 » con le seguenti: 15 maggio 2003 ».

1. 5. Delbono, Motta, Duilio, Cordoni, Squeglia, Trupia, Carbonella, Camo, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Innocenti.

Al comma 1, premettere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Per i lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione si applicano le norme di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28

novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 comma 1, lettera *d*) della legge 24 giugno 1997, n. 196.

- 1. 6.** Guerzoni, Motta, Delbono, Cordoni, Trupia, Gasperoni, Duilio, Camo, Carbonella, Nigra.

Al comma 1 premettere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 4-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato il primo periodo.

- 1. 7.** Nigra, Cordoni, Delbono, Innocenti, Guerzoni, Duilio, Gasperoni, Buffo, Camo, Squeglia, Trupia, Motta.

Al comma 1, dopo le parole: livello di inquadramento attribuito al lavoratore, *aggiungere le seguenti:* , come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.

- 1. 3.** Cordoni, Delbono, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Duilio, Nigra, Trupia.

(Approvato)

Al comma 1 dopo le parole: livello di inquadramento attribuito al lavoratore, *aggiungere le seguenti:* , o in mancanza, dei contratti collettivi stipulati per le categorie affini.

- 1. 4.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Delbono, Cordoni, Duilio, Trupia, Squeglia, Motta, Carbonella, Camo, Nigra, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 4-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono aggiunte in fine, dopo le parole: « di riferimento » le seguenti: « , sottoscritti dalle

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.

- 1. 8.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Motta, Cordoni, Delbono, Gasperoni, Squeglia, Nigra, Trupia, Siacca, Duilio.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: e l'ANCI, *con le seguenti:* e le Province.

- 1. 11.** Didonè, Dario Galli.

Al comma 2, capoverso 1, Art. 1-bis, comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: entro il 30 ottobre 2002, *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2002.

- 1. 12.** Didonè, Dario Galli.

Al comma 2, capoverso Art. 1-bis, comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: entro il 30 ottobre 2002, *con le seguenti:* entro il 30 novembre 2002.

- 1. 13.** Didonè, Dario Galli.

Al comma 2, capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. È istituito presso ogni direzione regionale del lavoro un Comitato regionale che svolge il coordinamento dei CLES provinciali, senza ulteriori oneri per lo Stato. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 il Comitato regionale presenta un rapporto sullo stato del processo di emersione alla giunta e al consiglio regionale, al CNEL e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

- 1. 14.** Cordoni, Motta, Delbono, Gasperoni, Duilio, Innocenti, Trupia, Diana.

Al comma 2, capoverso Art. 1-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: entro il 28 febbraio 2003, con le seguenti: entro il 31 marzo 2003.

1. 15. Didonè, Dario Galli.

All'articolo 1, capoverso Art. 1-bis, comma 2, alla lettera a), sopprimere da: le proposte di progressivo adeguamento, fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri, del settore economico interessato, devono far riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei.

1. 16. Motta, Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Nigra, Trupia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1.
DEL GOVERNO.

Al secondo periodo, sopprimere dalle parole: In caso, fino al termine: parti sociali.

0. 1. 1. 1. Motta, Delbono, Cordoni, Duilio, Grandi.

(Approvato)

Al secondo periodo, sostituire le parole da: collettivo, fino a: nazionale o regionale, con le seguenti: territoriali ovvero regionali, espletati sulla base di pattuizioni che consentano tali accordi, sottoscritte da tutti i firmatari il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

0. 1. 1. 6. Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Trupia, Nigra, Guerzoni.

Al secondo periodo, sopprimere la parola: nazionale.

0. 1. 1. 5. Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Nigra, Guerzoni.

Sostituire il terzo periodo con le seguenti parole: che in questo caso svolge una funzione conciliativa fra le parti.

0. 1. 1. 3. Motta, Del Bono, Duilio, Cordoni.

Al terzo periodo, sostituire le parole da: di almeno i quattro quinti, fino a: parti sociali, con le seguenti: dei sindacati dei lavoratori rappresentativi di almeno i due terzi del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali a livello nazionale o di eventuali altri criteri di misurazione della rappresentatività definiti dalla legge.

0. 1. 1. 4. Gasperoni, Cordoni, Motta, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Trupia, Buffo, Diana, Sciacca.

Dopo le parole: parti sociali, aggiungere: sulla base di accertamento dei voti ottenuti e/o degli iscritti in quanto disponibili.

0. 1. 1. 2. Grandi.

ART. 1.

All'articolo, comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 2, lettera a) primo periodo, da: le proposte di progressivo adeguamento fino alle parole: parti sociali sono soppresse e conseguentemente alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ; le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, debbono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei. In caso di mancata sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2003, degli

accordi sindacali collettivi a livello provinciale, ovvero a livello nazionale o regionale, le proposte per il progressivo adeguamento formulate dagli imprenditori sono valutate dal CLES. In tal caso, per la validità delle delibere del CLES è richiesto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei rappresentanti nominati dalle parti sociali;

1. 1. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, lettera a), sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo le parole: valutate dal CLES inserire le seguenti: , che in questo caso svolge una funzione conciliativa tra le parti.

1. 17. Guerzoni, Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Trupia, Buffo.

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.

1. 18. Gasperoni, Delbono, Cordoni, Motta, Nigra, Duilio, Innocenti, Carbonella, Trupia.

(Approvato)

Al comma 2, articolo 1-bis, sopprimere il comma 3.

1. 19. Motta, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Trupia, Nigra, Buffo.

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 3, la parola accordo è sostituita da: collaborazione.

1. 35. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 20. Cordoni, Delbono, Gasperoni, Motta, Guerzoni, Innocenti, Trupia, Nigra, Duilio, Carbonella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.2.
DEL GOVERNO.

Sopprimere le parole da nonché le organizzazioni fino alla fine del periodo.

0. 1. 2. 1. Motta, Delbono, Duilio, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti.

Sopprimere dalle parole: che hanno fino al termine.

0. 1. 2. 2. Grandi.

Sostituire dalle parole che hanno fino al termine, con le seguenti: sulla base di un accertamento dei voti ottenuti e/o degli iscritti in quanto disponibili.

0. 1. 2. 3. Grandi.

All'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 3, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: Di tali commissioni fanno parte, ove non già presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002.

1. 2. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: da ciascuna organizzazione sin-

dacale fino alla fine del periodo con le seguenti: dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

- 1. 21.** Gasperoni, Cordoni, Delbono, Innocenti, Guerzoni, Duilio, Camo, Motta, Nigra, Buffo.

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: che ha sottoscritto l'avviso comune *fino alla fine del periodo con le seguenti:* che nelle elezioni delle rappresentanze sindacali abbia raggiunto la soglia del 5 per cento dei voti.

- 1. 22.** Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra.

Sopprimere il comma 5-bis.

- * **1. 24.** Delbono, Motta, Cordoni, Guerzoni.

Sopprimere il comma 5-bis.

- * **1. 23.** Vigni, Dameri.

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 5-bis: ... il parere stesso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta *è sostituito con il seguente:* ... un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

- 1. 25.** (Testo così modificato nel corso della seduta). Delbono, Motta, Cordoni.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso 5-bis, dopo le parole: valuta comunque il piano *aggiungere le seguenti:* di emersione. Restano comunque salve le competenze del comune nelle materie urbanistiche e ambientali.

- 1. 26.** Didonè, Dario Galli.

Al capoverso 7, secondo rigo, sostituire la parola: possono *con la seguente:* debbono.

- 1. 27.** Motta, Guerzoni, Nigra.

Al comma 2, capoverso 8, aggiungere in fine, i seguenti periodi:

Il piano individuale di emersione è approvato dopo un'istruttoria e una proposta condotta dall'organismo responsabile della materia cui si riferisce la proposta di emersione. In caso di decisione difforme dalla proposta il CLES dovrà deliberare con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti il Comitato.

- 1. 28.** Motta, Delbono, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Duilio, Squeglia, Guerzoni.

Al comma 2, capoverso 9, dopo la parola approva aggiungere le seguenti: con le stesse modalità di cui al comma 8.

- 1. 29.** Delbono, Cordoni, Gasperoni, Motta, Guerzoni, Nigra, Innocenti, Diana, Sciacca, Duilio, Carbonella.

Al comma 2 dopo capoverso 9 inserire il seguente:

9-bis. In caso di mancata approvazione del piano individuale di emersione progressiva di cui all'articolo 1-bis della legge n. 383 del 2001, i soggetti presentatori possono accedere, su richiesta, alla procedura di emersione di cui all'articolo 1 della stessa legge.

- 1. 30.** Delbono, Motta, Duilio, Cordoni, Camo, Squeglia, Carbonella, Innocenti, Trupia, Nigra, Guerzoni, Gasperoni.

Al comma 2 capoverso 11 aggiungere in fine il seguente periodo:

Con riferimento alle violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, re-

gistrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse dal 1° gennaio 2003 fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale Iva per il 2003.

- 1. 31.** Delbono, Motta, Duilio, Cordoni, Camo, Squeglia, Carbonella, Innocenti, Trupia, Nigra, Guerzoni, Gasperoni.

Al comma 2, capoverso 14, dopo le parole: gare di appalto inserire: pubblico.

- 1. 32.** Motta, Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Sciacca, Duilio, Camo.

(Approvato)

Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: di cui all'articolo 1-bis sino a: ... presente articolo.

- 1. 33.** Delbono, Duilio, Motta, Cordoni.

Al comma 2-bis sostituire le parole: di cui all'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dal presente articolo, con la seguente: già.

- 1. 36.** Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

- 1. 34.** Innocenti, Cordoni, Delbono, Duilio, Guerzoni, Motta, Camo, Nigra, Trupia, Buffo.

Al comma 1, dopo le parole anche alle società ed associazioni sportive aggiungere le seguenti: artistiche e culturali.

- 1-bis. 1.** La Commissione.

(Approvato)

All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) La certificazione di cui al comma 1, deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi ed attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.

- 2. 1.** Guerzoni, Motta, Cordoni, Nigra, Innocenti, Gasperoni, Buffo, Trupia.

(Approvato)

(A.C. 3291 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

ritenuto essenziale ai fini di coordinamento delle politiche di emersione avere un quadro unitario degli indirizzi e delle decisioni dei CLES

impegna il Governo

a favorire momenti e sedi di coordinamento su base regionale dei CLES, per poter fornire dati aggiornati sullo stato del processo di emersione alla Giunta e al Consiglio regionale, al CNEL e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9/3291/1. Guerzoni, Motta, Delbono.

La Camera,

considerato che l'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, inserito dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame istituisce i comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), composti da 16 componenti di cui 8 designati in maniera paritetica dalle organizzazioni

datoriali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

impegna il Governo

a chiarire che nella rappresentanza dei datori di lavoro deve essere assicurata la

partecipazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle imprese datoriali dei settori produttivi dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato.

9/3291/2. Sartori, Benedetti Valentini.